

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 102

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

25 GENNAIO 1973, N. 3

Trasmessa alla Presidenza il 1° febbraio 1973

(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

SENTENZA N. 3
ANNO 1973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	Presidente
2. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	Giudice
3. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
4. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
5. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
6. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
7. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
8. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
9. — Dott. Nicola	REALE	»
10. — Prof. Paolo	ROSSI	»
11. — Avv. Leonetto	AMADEI	»
12. — Prof. Giulio	GIONFRIDA	»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 41, ultima parte, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Minchio Giuseppe, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO:

Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minchio Giuseppe, imputato del reato previsto dagli articoli 9 e 36 del regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, per aver scaricato rifiuti industriali in acque pubbliche senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Vicenza ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'articolo 41, ultima parte, del citato testo unico sulla pesca, per contrasto con gli articoli 102, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Osserva il pretore che la norma impugnata — secondo cui il prefetto (come verificatosi nella fattispecie) può respingere la domanda di oblazione « avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla personalità del contravventore » — attribuendo ad un organo della pubblica amministrazione una funzione sostanzialmente giurisdizionale, contrasterebbe con l'articolo 102, primo comma, della Costituzione, che riserva l'esercizio di tale funzione alla magistratura, e con l'articolo 102, secondo comma — contenente il divieto d'istituzione di giudici speciali — qualora si ritenesse di qualificare come esercizio di giurisdizione speciale l'attività così esplicita dal prefetto.

Secondo tale configurazione, risulterebbe nel contempo violato l'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, non essendo assicurata alcuna forma di difesa del contravventore nella procedura dinanzi al prefetto.

È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 4 febbraio 1971, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il potere di ammettere o meno il contravventore alla conciliazione amministrativa, previsto da numerose leggi speciali sanzionate penalmente, costituisce, secondo la comune interpretazione e la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, esercizio di funzione amministrativa esplicantesi prima ed al di fuori del processo.

Pertanto il richiamo agli articoli 102, primo e secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, appare del tutto fuori luogo perché essi attengono allo svolgimento di funzioni giurisdizionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli articoli 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, l'articolo 41, ultima parte, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), secondo cui il prefetto può respingere la domanda di oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico, « avuto riguardo alla particolare gravità del fatto, o alla personalità del colpevole ».

L'ordinanza si fonda interamente sul presupposto che le competenze attribuite al prefetto dalla norma impugnata diano luogo all'esercizio di un'attività giurisdizionale ordinaria o speciale.

Si tratta di un presupposto erroneo. Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (sentenze nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969), ed è pacifico anche in dottrina, che « non può dirsi esercizio di funzione giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa; potere che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo giurisdizionale ».

Tali considerazioni bastano ad escludere che gli invocati articoli della Costituzione possano essere riferiti al caso in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, ultima parte, del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico sulla pesca), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza 30 ottobre 1970 del pretore di Vicenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

F.to: Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZI -
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - Vincenzo
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto
AMADEI - Giulio GIONFRIDA.

Arduino SALUSTRI, *Cancelliere*

Depositata in cancelleria il 1° febbraio 1973.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI